



Dallo Studio Amato di Roma, 25 maggio 2019

NASpI intatta anche se si avvia un'attività lavorativa

Il limite è quello reddituale di 4.800 euro annui.

La persona disoccupata che ha diritto alla **NASpI** (**Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego**) che avvia un'attività di lavoro autonomo continuerà a percepirla purché il reddito annuo **non sia superiore a 4.800 euro** annui (le detrazioni per lavoro autonomo coprono interamente questa cifra).

L'indennità sarà ridotta di un importo pari all'80% del reddito rapportato derivante dall'attività di lavoro. Il reddito dovrà essere comunicato all'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività tramite il modello NASpI-Com. Nel caso di attività pluriennale andrà inviata una nuova comunicazione entro il 31 gennaio.

Nel caso di lavoro subordinato la comunicazione andrà inviata solo se il datore di lavoro non sia tenuto alla comunicazione obbligatoria preventiva di assunzione. In questo caso però il reddito derivante è elevato a 8.000 euro annui. Ovviamente il datore di lavoro deve essere differente (e senza collegamenti o controlli) rispetto a quello in cui è terminato il rapporto.

Stessa disciplina per redditi derivanti da borse di studio, assegni di ricerca, svolgimento funzioni amministratore, consigliere, sindaco.

Se **l'attività di lavoro svolta è occasionale**, il reddito derivante è pienamente cumulabile con la NASpI, **sino a 5.000 euro annui**; se si tratta di un'attività sportiva dilettantistica, o di compensi derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, i compensi sono interamente cumulabili con la NASpI.

In caso di svolgimento, durante la percezione dell'indennità, di più attività lavorative di diversa tipologia il reddito cumulabile con la NASpI non deve essere complessivamente superiore a 8.000 euro.